

Civile Ord. Sez. 1 Num. 1345 Anno 2021
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: RUSSO RITA
Data pubblicazione: 22/01/2021

sul ricorso 16446/2019 proposto da:

ASAMENI DANIEL DOWKOH, elettivamente domiciliato in Roma Via
Taranto 90 presso lo studio dell'avvocato Vinci Luciano Natale che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mariani Giuseppe
-ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, 80185690585, in persona del Ministro
pro tempore Prefetto Provincia Reggio Emilia, elettivamente
domiciliati in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello
Stato che li rappresenta e difende

-controricorrente -

E

ORD
2617
2020

RR

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore
80185690585, Prefetto Provincia Reggio Emilia, Questura Reggio
Emilia,

- intimato -

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIA,
depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/09/2020 da RUSSO RITA

RILEVATO CHE

1.- Il ricorrente è destinatario di un decreto di espulsione emesso dal
Prefetto di Reggio Emilia in data 15/2/2019 avverso il quale ha
proposto opposizione. Il giudice di pace di Reggio Emilia ha respinto il
ricorso rilevando che il ricorrente non si è presentato in udienza senza
giusto motivo e che la prefettura di Reggio Emilia *"ha provveduto al
deposito di documentazione dalla quale risulta la legittimità
dell'operato della questura"*.

2.- Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione
l'interessato affidandosi ad un motivo. Si è costituita l'Avvocatura con
contro ricorso.

RITENUTO CHE

3.- Con il primo e unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e
erronea applicazione di norme di legge in relazione agli articoli 13 e
13 bis del decreto legislativo 286/1998 e dell' articolo 127 c.p.p.

Il ricorrente deduce che, trattandosi di un procedimento in camera di
consiglio, vi è solo la facoltà e non anche l'obbligo di partecipare
all'udienza e che in particolare nel giudizio di opposizione al decreto di
espulsione la mancata comparizione dell'opponente non comporta
sanzioni di tipo processuale dovendo il giudice verificare comunque la
regolarità del provvedimento e non respingere il ricorso in base alla

mancata comparizione del ricorrente. Di contro l'Avvocatura rileva che detto controllo è stato eseguito dal giudice di pace il quale ha verificato dalla documentazione depositata la piena legittimità dell'operato della Questura.

Il motivo è fondato.

A prescindere dall'inconferente richiamo all'articolo 127 del codice di procedura penale, che però non esime il giudice ~~di~~ qualificare in diritto la fattispecie invocata, è corretta l'affermazione che lo specifico procedimento camerale previsto per l'opposizione al decreto di espulsione non impone la presenza in udienza della parte ricorrente e che ciò non solleva il giudice di pace dal dovere di rendere una decisione di merito.

E' principio costantemente affermato da questa Corte che *"Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione di straniero, proposta nelle forme di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, la mancata comparizione dell'opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo, pertanto, in tal caso, il giudice adito, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi comunque sul merito della impugnativa proposta"* (Cass. n.20894/2010; Cass. 27392/2006; Cass. n. 6061/2019)

Nel caso in esame, il giudice di pace non ha reso alcuna decisione di merito, limitandosi ad una stereotipata affermazione sulla piena legittimità dell'azione della Questura, senza esaminare le ragioni dell'opposizione.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio al giudice di pace di Reggio Emilia, per un nuovo esame di merito, e per ^{la} liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

RR

P.Q.M.

Accoglie il ~~primo e secondo motivo del~~ ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di Reggio Emilia per un nuovo esame di merito, e per ^{la} liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Roma, camera di consiglio dell'11 settembre 2020